

STATUTO

EUROLEX SERVIZI S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PESARO PS STRADA STATALE
ADRIATICA 16 35

Numero REA: PS - 254543

Codice fiscale: 92018500410

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-06-2019 - Statuto completo;	2
---	---

ALLEGATO "A" Rep.n.ro 15.878 Racc.n.ro 13657

STATUTO DELLA SOCIETÀ
"EUROLEX SERVIZI S.R.L. IMPRESA SOCIALE"

TITOLO I

Denominazione - Sede e domicilio dei soci - Durata - Oggetto

Articolo 1

Denominazione

1.1 È costituita, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 112/2017 (Disciplina dell'impresa sociale) una società a responsabilità limitata impresa sociale denominata **"EUROLEX SERVIZI S.R.L. IMPRESA SOCIALE"**.

1.2. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "impresa sociale".

1.3. La società ha la qualifica di "Impresa sociale" ai sensi dell'art.1, comma 5, del D.Lgs 3 luglio 2017 n.112. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117, l'impresa è costituita "Ente del terzo settore" ed assume la denominazione "Impresa sociale - Ente del Terzo Settore".

In mancanza e per gli aspetti non disciplinati si applicano le norme del codice civile gli artt. 2247-2548.

Articolo 2

Sede e domicilio dei soci

2.1 La Società ha sede nel comune di Pesaro, all'indirizzo risultante dal Registro Imprese. Spetta all'organo amministrativo l'adozione della delibera e la comunicazione al competente Registro delle Imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune.

2.2 La Società può istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, nei modi e termini di legge, con delibera dell'assemblea.

2.3 Ai fini delle comunicazioni della società ai soci e dei soci tra loro, ciascun socio comunica per iscritto il proprio domicilio; ai medesimi fini ciascun socio può altresì comunicare il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica.

In mancanza si fa riferimento al domicilio risultante dal registro delle imprese.

Articolo 3

Durata

3.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2030, e potrà essere prorogata a norma di legge

Articolo 4

Oggetto

4.1 La Società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata di interesse generale, senza scopo di lucro, e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla attività sociale. La Società svolgerà la propria attività nel settore dell'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti ai sensi e per gli

effetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 112/2017.

L'attività quindi avrà come oggetto:

- A) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- B) accoglienza alle donne vittime di violenze domestiche, vittime di tratta o che vivono situazioni di disagio;
- C) la gestione di comunità per minori stranieri non accompagnati o per minori per i quali non è praticabile l'affido;
- D) la gestione di centri per misure alternative alla detenzione e per adulti a rischio di emarginazione;
- E) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; formazione post-universitaria; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- F) servizi per il lavoro: servizi di informazione e di orientamento, consulenza orientativa, servizio di incrocio domanda ed offerta, inserimento lavorativo disabili, inserimento lavorativo migranti, sostegno alla creazione di impresa, creazione di tirocini, apprendistato;
- G) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni.

In via strumentale ed accessoria a quanto sopra, la società potrà svolgere le seguenti attività:

- servizi strumentali alle imprese :sistemi di gestione della qualità, ambiente e sicurezza sul lavoro, documento valutazione di rischi, Haccp, e formazione sulla sicurezza per soddisfare gli obblighi di legge; finanziamenti alle imprese ed assistenza giuridica, accesso ai finanziamenti europei e rendicontazione;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della *legge 18 agosto 2015, n. 141*, e successive modificazioni.

La Società potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Società potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. La Società potrà ricevere prestiti da Soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici per le imprese sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto.

E' espressamente escluso che la società possa limitare, anche

indirettamente, l'erogazione in favore dei soli soci.

La società ai soli fini del raggiungimento degli scopi di cui sopra e comunque non in via prevalente, può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, mandati nonché compiere tutte le operazioni commerciali, anche di import- export, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO II

Soci

Articolo 5

5.1. Possono accedere alla qualifica di Socio le persone fisiche con capacità di agire.

Non possono essere Soci coloro che esercitano o abbiano interesse diretta in imprese identiche o affini a quella esercitata dalla società. La valutazione delle eventuali circostanze che comportano inammissibilità è sempre rimessa alla valutazione dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'Art. 6.

Ammissione ed esclusione del socio

Articolo 6

6.1. L'organo amministrativo rilascia il gradimento all'ammissione di un nuovo socio e decide sull'esclusione del socio. I dinieghi di ammissione quale socio o le esclusioni del socio non potranno in alcun modo essere adottati per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie ma esclusivamente potranno essere adottati per mancanza di condivisione attuata mediante contestazione scritta non motivata o contraria all'etica da parte dell'interessato della concreta attività svolta dalla Società o per il compimento di attività in contrasto con lo scopo della Società o di atti resi pubblici che offendano persone o ledano l'immagine della Società.

6.2. In ogni caso, in ultima istanza, in caso di diniego di ammissione o di esclusione la decisione finale spetta all'assemblea dei soci che dovrà riunirsi, senza indugio, non oltre trenta giorni, dalla richiesta presentata dall'istante, ai sensi e nel rispetto dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Partecipazioni - Trasferibilità - Prelazione - Acquisto della quota - Recesso ed esclusione

Articolo 7

Capitale sociale - Partecipazioni - Finanziamenti dei soci

7.1 Il capitale sociale è di Euro 500.000,00, diviso in quote ai sensi di legge.

7.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro quali conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Articolo 8

Trasferimento delle partecipazioni e relativo divieto - Prelazione

8.1 Le partecipazioni al capitale sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

8.2 Nel caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi spetta agli altri soci il diritto di prelazione, da esercitarsi in proporzione alla quota da ciascun socio posseduta.

Articolo 9

Recesso ed esclusione

9.01. Il recesso è consentito solo nei casi previsti dalla legge.

9.02 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno 180 giorni.

9.06 L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 112/2017.

TITOLO III

Decisioni dei soci - Assemblea

Articolo 10

Decisioni dei soci: modalità di assunzione e maggioranze.

10.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

10.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore legale dei conti;
- d) le modificazioni dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione.

10.3. Le decisioni dei soci sono sempre assunte mediante deliberazione assembleare.

10.4. In ogni caso le decisioni dei soci, siano esse adottate in assemblea ovvero mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, sono valide se prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Articolo 11

Modalità di convocazione dell'assemblea dei soci.

11.1. L'assemblea viene convocata dal consiglio di amministrazione ogni qual volta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro il maggior termine di centoottanta giorni.

11.2. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito mediante raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio stabilito per legge. Nell'avviso di

convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

11.3. In mancanza delle formalità suddette l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti i componenti in carica dell'organo amministrativo e il collegio sindacale e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

11.4. L'assemblea si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa disposizione dell'organo amministrativo e purché in Italia.

Articolo 12

12.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza e/o impedimento, dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea elegge un segretario, anche non socio. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

12.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

TITOLO IV

Amministrazione e rappresentanza

Articolo 13

Organo amministrativo

13.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il cui numero può variare da due a cinque.

13.2 Gli amministratori possono anche non essere soci e sono rieleggibili.

13.3 La decisione di nomina determina la durata in carica dell'organo amministrativo e il numero degli amministratori.

13.4 Ad ogni sua rinnovazione il consiglio elegge tra i suoi membri un presidente; può eventualmente nominare anche uno o più vicepresidenti e un segretario (quest'ultimo non necessariamente amministratore).

13.5 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima decisione dei soci.

Articolo 14

Adunanze del Consiglio di amministrazione

14.1 Il consiglio si raduna in forma collegiale sia presso la sede della società, sia altrove, tutte le volte che il presidente lo reputi opportuno o quando ne sia fatta domanda scritta da un consigliere o da un componente dell'organo di controllo, se nominato.

14.2 La convocazione del consiglio è fatta dal presidente con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da tra-

smettere, almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza a ciascun consigliere ed agli eventuali componenti dell'organo di controllo.

14.3 Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

In mancanza di convocazione le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza di tutti gli amministratori e di tutti i componenti dell'organo di controllo, se nominato.

14.4 Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

14.5 Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere trascritte sul libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal presidente e dal segretario.

Articolo 15

Poteri

15.1 L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, senza eccezioni di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva alle decisioni dei soci.

15.2 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni a singoli amministratori o ad un comitato esecutivo, determinandone i poteri, e può nominare direttori generali, direttori e procuratori, per determinati atti o categorie di atti, conferendo ai consiglieri, direttori e procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della società.

Articolo 16

Rappresentanza

16.1 Al Presidente del consiglio di amministrazione è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

TITOLO V

Organo di controllo e revisione legale

Articolo 17

Sindaco unico - Collegio sindacale - Revisione Legale

17.1 La società impresa sociale ha l'obbligo di nominare uno o più sindaci aventi i requisiti dell'art. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

17.2 Oltre a vigilare sulla corretta amministrazione dell'impresa sociale, anche con riferimento alle norme del Dlgs 231/2001, se applicabili, sull'adeguatezza del sistema organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento, i sindaci monitorano l'osservanza delle finalità sociali dell'impresa ed attestano la conformità del bilancio sociale alle linee guida ministeriali di cui all'art. 9, comma 2, Dlgs 112/2017.

17.3 I sindaci possono procedere ad atti di ispezione e di controllo, chiedendo a tal fine notizie agli amministratori.

17.4 Nel caso in cui la società impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nell'art. 2435-bis, comma 1, del Codice Civile, la revisione legale deve essere

esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale o sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

17.5 In caso di nomina del collegio sindacale, questo è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

TITOLO VI

Bilancio e divieto di ripartizione degli utili - Verifiche dei soci

Articolo 18

Esercizio sociale

18.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

18.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio d'esercizio in conformità e con l'osservanza delle disposizioni di legge.

L'organo amministrativo redige, inoltre, e, previa approvazione dei soci, deposita al registro delle imprese competente il bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali e provvede alla sua pubblicazione sul proprio sito internet come da disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo 112/2017.

Articolo 19

Divieto di ripartizione degli utili - Riserva legale e straordinaria

19.1 La Società impresa sociale non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

19.2 A tal fine è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori.

19.3 In deroga al generale divieto di cui al punto precedente, ai sensi del D.L. 112 /2017, è consentita la distribuzione di una quota degli utili e degli avanzi di gestione annuali.

Tale quota deve comunque essere inferiore al 50% degli utili e aventi complessivi, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti.

La distribuzione di tale quota è ammessa per le imprese sociali nella forma di cui al Libro V del Codice Civile, solo nelle seguenti modalità:

a) aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni del limite nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti;

b) distribuzione dei dividendi ai soci, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato.

TITOLO VII

Scioglimento, Liquidazione e Devoluzione - Disposizioni finali

Articolo 20

Scioglimento e Liquidazione e Devoluzione

20.01 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

20.02 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

20.03 Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società, l'assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori e determinerà:

- le modalità della liquidazione;
- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- coloro ai quali spetta la rappresentanza;
- i criteri e le modalità in base alle quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

20.04 L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

20.05 In caso di estinzione della Società impresa sociale, per qualunque causa, la stessa ha l'obbligo di devolvere il residuo attivo del suo patrimonio a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ad altri enti non profit, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici secondo le determinazioni dell'assemblea, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 112/2017.

Lavoratori nell'impresa sociale e coinvolgimento dei lavoratori

Articolo 21

21.01 I lavoratori della Società Impresa Sociale e i destinatari dell'attività istituzionale della stessa saranno coinvolti secondo le modalità e le forme determinate con apposito regolamento aziendale adottato dall'Assemblea.

21.2. Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto da uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La società impresa sociale dovrà darne conto del rispetto di tale parametro nel bilancio sociale annuale.

21.3. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. La società impresa sociale dovrà assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

21.4. I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo

prestino la loro opera, e i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, anche attraverso loro rappresentanze, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nel presente Statuto e nei regolamenti aziendali o decisi dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 112/2017.

21.5. I lavoratori, i volontari ed i soggetti destinatari dei servizi erogati dalla Società, sono coinvolti, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 112/2017, mediante la consultazione del sito internet della stessa, così da poter conoscere l'attività svolta dalla Società ed esercitare eventualmente una influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi erogati.

Articolo 22

Cariche sociali

22.01 I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere, ai sensi dell'art. 7 del DLgs 112/2017 i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- (a) onorabilità: mancata condanna penale con sentenza passata in giudicato;
- (b) professionalità: accertata esperienza nelle attività esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti amministrativi o gestionali d'impresa in generale;
- (c) indipendenza: inesistenza di rapporti di natura patrimoniale con la società tali da compromettere l'indipendenza, ulteriori rispetto a quanto previsto al precedente art. 13.

Articolo 23

Clausola compromissoria

23.01 Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti societari, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari ed escluse solo quelle rimesse alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, promosse da o contro i soci, la società, gli amministratori, i sindaci, i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale della provincia ove ha sede la società.

23.02 Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale.

23.03 L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto.

23.04 In deroga a quanto previsto dal presente statuto, la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Articolo 24

Rinvio

24.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa

riferimento alle leggi vigenti, ivi compreso il decreto legislativo 112/2017.

F.to Maria Cristina Cecchini

F.to Dario Colangeli Notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I..

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 del D. LGS 7 marzo 2005 n. 82.